

Allegato A



CITTÀ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE
CULTURALI E SOCIALI

REGOLAMENTO

DEI

NIDI D'INFANZIA

COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 06.06.2013
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 13.12.2016

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1	- Il diritto dei bambini e delle bambine all'educazione	pag. 4
Art. 2	I servizi educativi per l'infanzia	pag. 4
Art. 3	- Il Sistema Formativo Integrato	pag. 5
Art. 4	- Gli indirizzi di programmazione	pag. 5

Titolo II – Finalità e principi organizzativi

Art. 5	- I bambini e le bambine attivi protagonisti dei processi di crescita	pag. 5
Art. 6	- Il nido d'infanzia	pag. 5
Art. 7	Le finalità	pag. 6
Art. 8	Le iscrizioni	pag. 6
Art. 9	- I criteri di ammissione e le graduatorie	pag. 6
Art. 10	- La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa	pag. 9
Art. 11	- L'inserimento	pag. 9
Art. 12	- Il calendario scolastico e l'orario	pag. 10
Art. 13	- La contribuzione delle famiglie ai costi dei servizi educativi	pag. 10

Titolo III – Organi Collegiali e di Partecipazione

Art. 14	- Il Comitato di Gestione	pag. 10
Art. 15	- Il Collegio degli Educatori e il Gruppo di lavoro	pag. 11
Art. 16	- L'Assemblea dei genitori	pag. 12

Titolo IV – Personale scolastico

Art. 17	- Il Personale scolastico: organizzazione e funzioni	pag. 12
Art. 18	- Il coordinamento pedagogico	pag. 12
Art. 19	- Il personale educativo	pag. 13
Art. 20	- Le/gli assistenti socio-educativi e collaboratori servizi educativi	pag. 14

Titolo V – Formazione e aggiornamento

Art. 21	- La formazione	pag. 14
Art. 22	- Il centro di ricerca e consultazione	pag. 15

Regolamento dei Nidi d'Infanzia Comunali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il diritto dei bambini e delle bambine all'educazione

1. L'educazione è un diritto di tutti, delle bambine e dei bambini e in quanto tale è una responsabilità della comunità.
2. L'educazione è un'opportunità di crescita e di emancipazione della persona e della collettività, è una risorsa per il sapere e per il convivere, è un terreno di incontro dove si pratica la libertà, la democrazia, la solidarietà e si promuove il valore della pace.
3. All'interno della pluralità delle concezioni culturali, ideali, politiche e religiose, l'educazione vive di ascolto, dialogo e partecipazione; è tesa al rispetto, alla valorizzazione delle diverse identità, competenze, conoscenze, di cui ogni singolo individuo è portatore e pertanto si qualifica come laica, aperta al confronto e alla cooperazione.
4. I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Alessandria sono servizi formativi di interesse pubblico, che costruiscono cultura dell'infanzia e promuovono il diritto dei bambini e delle bambine alla cura, all'educazione e all'apprendimento, in ottemperanza alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Convenzione Internazionale sui Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (New York 1989).
5. Nel presente regolamento, per famiglia si intende il nucleo presso cui la bambina o il bambino dimora e ha la residenza ai fini anagrafici, e in caso di affidamento condiviso della bambina o del bambino la famiglia bi genitoriale, vale a dire il nucleo di ambedue i genitori a condizione che la bambina o il bambino risulti ai fini anagrafici presso uno di loro o in residenza autonoma ove i genitori si alternino.
6. Le previsioni del presente regolamento relative alla residenza della/del bambina/o e delle famiglie si intendono riferite anche nel caso di affidamento condiviso ad almeno un genitore residente.

Art. 2 - I servizi educativi per l'infanzia

1. I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia del Comune di Alessandria sono luoghi pubblici, progetto e risorsa della collettività dove si esercita la democrazia, il diritto e la responsabilità della cittadinanza.
2. Il nido, le sezioni primavera e la scuola dell'infanzia appartengono ad un progetto educativo 0-6 che, nel rispetto delle specifiche età di riferimento, si configura con un unitario indirizzo culturale e gestionale che assicura ai bambini una continuità pedagogica.
3. I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia si impegnano a ricercare, sperimentare e ampliare le opportune forme di raccordo e di continuità, intese come confronto, formazione e progettazione condivise, tra il complesso dei servizi per l'infanzia e la Scuola primaria e si impegnano a collaborare con tutti i soggetti educativi locali.

Art. 3 - Il Sistema formativo integrato

1. L'Amministrazione Comunale di Alessandria istituisce, gestisce direttamente o affida in gestione, gli asili nido e gli altri servizi del sistema educativo, nell'ottica della costruzione di un sistema formativo integrato, dimensionato in ambito territoriale, ed in rapporto con tutte le agenzie educative presenti, in particolare con le Scuole dell'infanzia comunali e statali.
2. Gli altri servizi del sistema educativo, gestiti direttamente dal privato sociale o da privati accreditati e/o convenzionati, che con gli asili nido costituiscono i servizi per l'infanzia, sono: i servizi alle famiglie, i nidi domiciliari, i centri gioco, le "sezioni primavera" per i bambini dai due ai tre anni, le ludoteche, i laboratori.
3. I suddetti servizi garantiscono, sinergicamente, lo sviluppo delle politiche socio-educative per l'infanzia del Comune.
4. In sintonia con la legislazione nazionale e regionale, potranno essere attivate nuove tipologie di servizio, per dare risposta a nuovi e particolari bisogni delle famiglie, anche sotto l'aspetto sociale e aggregativo.

Art. 4 - Gli indirizzi di programmazione

1. Il Consiglio Comunale, nei documenti di programmazione economico finanziaria, nell'ambito dei principi e delle finalità a favore dell'infanzia, definisce le linee di indirizzo e di programmazione per il funzionamento del Servizio di asilo nido, tenendo conto della rete degli altri servizi integrativi, delle risorse e delle priorità emerse dalle diverse realtà territoriali e delle proposte degli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.

TITOLO II

FINALITÀ E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Art. 5 - I bambini e le bambine attivi protagonisti dei processi di crescita

1. I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali, intellettive che si esplicano in uno scambio incessante con il contesto culturale e sociale.
2. Ogni bambino è soggetto di diritti e prioritariamente porta in sé quello di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, differenza e nei propri tempi di sviluppo e di crescita.
3. Ogni bambino, individualmente e nella relazione con il gruppo, è portatore di una sensibilità ecologica verso gli altri e verso l'ambiente ed è costruttore di esperienze a cui è capace di attribuire senso e significato.

Art. 6 - Il nido d'infanzia

1. Il nido si rivolge ai bambini, residenti nel Comune di Alessandria, in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, senza esclusioni di sesso, etnia, religione, cultura, disabilità e provenienza sociale.
2. È un servizio che svolge un ruolo importantissimo come risorsa educativa per i bambini, per la famiglia e per la città:
 - per i bambini e le bambine, il nido d'infanzia è un contesto di crescita, un luogo di esperienze costruttive, di integrazione e di sostegno per eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale;

- per la famiglia il nido d'infanzia si pone come un interlocutore attivo al bisogno di trovare spazi di apprendimento e socializzazione in contesti sicuri, a cui affidare quotidianamente e continuamente l'educazione e la cura dei figli, nonché punto di aggregazione sociale con gli altri genitori;
- per la società è un'opportunità per diffondere e sostenere la cultura dell'infanzia.

Art. 7 - Le finalità

1. Gli obiettivi dei nidi d'infanzia comunali sono:
 - offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nell'ottica del loro protagonismo attivo;
 - favorire il miglioramento delle condizioni di bambini con disabilità, mediante attività finalizzate di tipo educativo e sociale;
 - prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di disagio psicofisico e/o socio-culturale;
 - promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e il nido d'infanzia, sostenendo le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative;
 - svolgere nella comunità locale funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.
2. Il nido d'infanzia persegue le proprie finalità in un contesto di massima integrazione e collaborazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari, presenti sul territorio.
3. Non può essere somministrato nessun farmaco in comunità, fatto salvo la sussistenza di una situazione di emergenza. Nel caso di interventi finalizzati all'assistenza dei/delle bambini/e con patologie certificate, si fa riferimento alla normativa specifica vigente del Ministero della Salute.

Art. 8 - Le iscrizioni

1. Annualmente la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, che rappresenta altresì l'indirizzo per il soggetto gestore, stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, nonché le modalità relative alle assenze e sostituzioni, alle rinunce, alle riconferme e trasferimenti.
2. L'apertura delle iscrizioni viene comunicata a tutta l'utenza potenziale, mediante adeguata informazione sui mass-media e con avviso pubblicato sul sito internet del Comune e del soggetto gestore.
3. La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo entro il termine stabilito.
4. Le eventuali domande presentate oltre i termini stabiliti, non saranno inserite nella/e graduatoria/e, ma in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della/e graduatoria/e.

Art. 9 - I criteri di ammissione e le graduatorie

1. Hanno diritto all'ammissione e alla frequenza ai nidi d'infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Alessandria di età compresa tra i tre mesi, compiuti entro il 1° settembre dell'anno in cui viene avanzata la richiesta, e i 3 anni d'età da compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Sulla base delle domande di iscrizione presentate e al fine dell'assegnazione dei posti viene

stilata dagli Uffici della Direzione competente una graduatoria di priorità di ammissione definita sulla base di criteri pubblici, preventivamente comunicati alle famiglie richiedenti.

3. I criteri di priorità sono finalizzati alla valutazione del maggior bisogno sociale ed educativo del bambino e della famiglia e pertanto prendono in esame la situazione complessiva del nucleo familiare (lavoro, composizione familiare, salute, situazione di disagio...).

4. I bambini ammessi hanno garantito il diritto di frequenza fino al termine dell'intero ciclo del nido.

5. I bambini con disabilità debitamente certificata dai Servizi competenti dell'A.S.L.-AL (Legge n. 104/92), hanno diritto all'inserimento, a prescindere dall'attribuzione dei punteggi, fino alla copertura dei posti disponibili (n.1 per sezione). Questo al fine di favorire il miglioramento della "condizione" del minore, integrando gli interventi assistenziali e riabilitativi del caso, con un'attività sinergica sia di tipo educativo che di tipo sociale.

6. I bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale) in base agli artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'Interno del 13.11.2000, hanno diritto a prescindere dall'attribuzione dei punteggi.

7. Le graduatorie sono suddivise in gruppi omogenei in base all'età dei bambini iscritti:

- da 3 mesi ad 11 mesi = lattanti;
- da 12 a 24 mesi = semidivezzi
- da 24 mesi a 36 mesi = divezzi.

8. Qualora si esaurisca la graduatoria di una delle strutture e vi siano ancora posti disponibili in altri nidi, questi possono essere proposti agli utenti primi esclusi nelle restanti graduatorie, in base alle liste di attesa.

9. Le domande di cittadini non residenti nel Comune di Alessandria possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti e che sia stata sottoscritta apposita Convenzione con il Comune di appartenenza al fine di provvedere alla compartecipazione dei costi.

9bis. In assenza di Convenzione, ricorrendo la fattispecie di cui al comma 9, si applicano le tariffe massime previste dall'apposito provvedimento.

10. Le graduatorie sono compilate secondo i seguenti criteri:

a) assegnazione di diritto:

- per bambini con disabilità certificata dai servizi competenti;
- per bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale);

b) punteggi di salvaguardia;

c) punteggi per posizione lavorativa di ciascun genitore;

d) punteggi per orario di lavoro settimanale di ciascun genitore;

e) altri criteri;

11. tramite l'assegnazione di punteggi, come di seguito riportato:

Attribuzione dei punteggi

a) assegnazione posti di diritto	
bambini residenti nel Comune di Alessandria con disabilità debitamente certificata dai Servizi competenti dell'A.S.L.-AL (Legge n. 104/92), fino alla copertura dei posti disponibili (n.1 per sezione)	DI DIRITTO
bambini affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o consensuale) in base agli artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell'Interno del 13.11.2000	DI DIRITTO
b) punteggi di salvaguardia	
presenza di fratelli o sorelle già frequentanti un asilo nido comunale e per i quali è stata presentata domanda di riconferma	PUNTI 10
entrambi i genitori lavoratori (precari, dipendenti, parasubordinati, autonomi), o studenti in regola con gli esami, o disoccupati che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione	PUNTI 10
famiglie mono-parentali: - bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore - bambina/o orfana/o di un genitore - unico genitore esercente la responsabilità genitoriale - presenza di provvedimento di cui all'art. 333 del Codice Civile o di dichiarazione e/o accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali circa la mancata assistenza e/o l'abbandono del minore di un genitore in termini di rapporti economici ed affettivi, se del caso, supportati da idonea documentazione ** hanno inoltre diritto al raddoppio del punteggio di cui ai successivi punti c) e d) Tutti i casi non compresi al precedente punto in cui i genitori non risultino convivere tra di loro.	PUNTI 2
bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio/ambientale, segnalata e documentata dai Servizi Sociali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del minore stesso	PUNTI da 1 a 10, stabiliti in sinergia con i Servizi Sociali
presenza sullo Stato di famiglia di altri bambini	PUNTI 1
presenza nella famiglia di bambini e/o adulti con disabilità	PUNTI 1
attesa di fratello/sorella comprovata da idonea documentazione	PUNTI 1
c) punteggi per posizione lavorativa di ciascun genitore (nel caso di più attività lavorative si considera l'attività prevalente)	
lavoratori precari (con contratto di lavoro inferiore a 6 mesi, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di iscrizione), studenti (in regola con gli esami) e disoccupati che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione	PUNTI 17
lavoratori dipendenti	PUNTI 17

lavoratori parasubordinati	PUNTI 17
lavoratori autonomi	PUNTI 17
d) punteggi per orario di lavoro settimanale di ciascun genitore (nel caso di più attività lavorative si considera la somma dei punteggi fino al massimo previsto di 3 punti)	
fino a 20 ore	PUNTI 1
da 21 a 36 ore	PUNTI 2
oltre 36 ore	PUNTI 3
e) altri criteri	
Domanda presente in lista di attesa nella graduatoria dell'anno precedente	PUNTI 1

12. A parità di punteggio viene data priorità al richiedente con reddito ISEE inferiore, riferito alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.

13. Il Sindaco può procedere alla sostituzione di bambini rinunciatari con bambini appartenenti ad un nucleo familiare in cui si sia verificato un comprovato caso di eccezionale gravità, indipendentemente dalla loro iscrizione o meno nelle liste di attesa, a prescindere dalla attribuzione dei punteggi di cui al presente articolo, ma in coerenza con i principi ispiratori del regolamento.

Art. 10 - La pubblicazione delle graduatorie e le liste di attesa

1. Le domande di iscrizione al Servizio di nido d'infanzia comunale sono istruite dagli Uffici della Direzione competente.
2. La valutazione di ciascuna domanda, effettuata sulla base della documentazione allegata, determina l'attribuzione del punteggio e il relativo inserimento nella graduatoria provvisoria di nido.
3. Il Direttore della Direzione competente approva le graduatorie con apposito provvedimento, che viene pubblicato sul sito internet del Comune e su quello del soggetto gestore.
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie un genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale può presentare ricorso alla stessa direzione del soggetto gestore se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.
5. In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, il Direttore competente approva le graduatorie definitive.
6. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata in un elenco redatto in base all'ordine di arrivo delle medesime, che potrà essere utilizzato solo in caso di esaurimento della graduatoria.
7. La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento del Direttore Direzione competente di concerto con il Direttore del soggetto gestore.
8. Le graduatorie sono pubbliche.

Art. 11 - L'inserimento

1. La Direzione del soggetto gestore trasmette agli Educatori di ciascun asilo nido l'elenco dei

bambini ammessi al Servizio, affinché gli Educatori medesimi provvedano alla programmazione degli inserimenti in collaborazione con la famiglia.

2. L'inserimento è un momento molto delicato e importante nella vita di un bambino che deve imparare a conoscere persone e ambienti nuovi e diversi da quelli familiari.
3. Affinché il bambino possa affrontare il nuovo "mondo" in una condizione di sicurezza e di gradualità è importante che il genitore rimanga con lui per i primi giorni di frequenza; successivamente il genitore si allontana dalla sezione per periodi di tempo sempre più lunghi finché il bambino non è in grado di sostenere la frequenza ad orario completo.
4. Tenuto conto che ogni bambino è diverso dagli altri, si prevede che siano gli stessi operatori della sezione, in collaborazione con i genitori, ad individuare le condizioni e i tempi più favorevoli per l'inserimento.
5. I bambini vengono inseriti gradualmente, spesso in piccoli gruppi, dall'inizio di settembre fino alla fine di ottobre secondo un calendario concordato precedentemente tra genitori ed educatori.
6. Se un genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale non provvede all'inserimento del minore nella data programmata e comunicata, senza comprovata giustificazione, la Direzione competente dà corso alla sua sostituzione, previo avviso scritto alla famiglia medesima.

Art. 12 - Il calendario scolastico e l'orario di funzionamento

1. Il calendario scolastico dei nidi d'infanzia è stabilito dal/dalla Dirigente della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
2. L'orario di apertura del servizio del nido d'infanzia viene stabilito dalla/dal Dirigente della struttura competente, sulla base di apposita direttiva di Giunta, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
3. Nel periodo di chiusura degli asili nido, periodo estivo e periodo natalizio, la Città può offrire alle famiglie un servizio aggiuntivo di tipo ludico/ricreativo, avvalendosi anche di soggetti terzi. Le relative rette sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 13 - La contribuzione delle famiglie ai costi del Servizio

1. La contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi educativi è regolata da un sistema di criteri che fanno riferimento ai principi di:
 - a) definizione delle rette in rapporto ai costi del servizio;
 - b) differenziazione e progressività delle stesse in ragione dell'ISEE; equità e solidarietà, con particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.
2. La retta mensile deve essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.

TITOLO III ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE

Art. 14 - Il Comitato di Gestione

1. Per ogni asilo nido è istituito un Comitato di Gestione con il compito di:
 - potenziare e coordinare i rapporti con la famiglia;

- collaborare alla realizzazione dei programmi educativi;
 - promuovere incontri su temi specifici;
 - proporre ed organizzare iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del nido e la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi;
 - assumere tutte le iniziative che si rivelino idonee ad un ampliamento degli orizzonti educativi dell'asilo nido, anche in collaborazione con gli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale.
2. Il Comitato di Gestione è così composto:
 - negli asili nido a più sezioni: un Educatore per sezione, un genitore per sezione, un Assistente/Collaboratore servizi educativi, un rappresentante dell'organo di partecipazione eventualmente previsto dallo Statuto Comunale;
 - negli asili nido a sezione unica: due Educatori, due genitori, un Assistente/Collaboratore servizi educativi, un rappresentante dell'organo di partecipazione eventualmente previsto dallo Statuto Comunale.
 3. Gli organi di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto Comunale sono tenuti a comunicare alla Direzione Comunale competente il nominativo del loro rappresentante entro il 31 ottobre di ogni anno.
 4. Gli Educatori e gli Assistenti/Collaboratori servizi educativi nominano i loro rappresentanti nel corso di apposita riunione di tutto il Personale scolastico in servizio presso ciascun asilo nido.
 5. L'elezione dei rappresentanti dei genitori deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, mediante convocazione di apposita assemblea dei genitori.
 6. L'elezione avviene con votazione segreta, su una o più liste di candidati, presentate dai genitori all'interno di ciascun asilo nido.
 7. I genitori eleggono i loro rappresentanti, esprimendo un voto di preferenza.
 8. Non può essere eletto in rappresentanza dei genitori il personale scolastico, né i rispettivi coniugi, in servizio presso l'asilo nido medesimo.
 9. Il Comitato di Gestione dura in carica un anno e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo si ritenga opportuno con richiesta di almeno il 50% dei genitori.
 10. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa uno "Specialista socio-educativo" della Direzione competente.
 11. Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente, che è eletto tra i genitori del Comitato, a maggioranza assoluta.
 12. Le funzioni di componente il Comitato sono gratuite.

Art. 15 - Il Collegio degli Educatori e il Gruppo di lavoro

1. In ogni asilo nido è costituito il Collegio degli Educatori, composto da tutti gli Educatori, che si riunisce periodicamente e si occupa della programmazione didattica, delle strategie di verifica e degli strumenti di valutazione, degli esiti educativi, individua i criteri di organizzazione interna dell'asilo nido, propone tematiche relative alla formazione e all'aggiornamento, rileva le esigenze di attrezzature e materiale ludico-didattico, necessario per l'attività.
2. Tutto il Personale scolastico assegnato a ciascuna struttura, costituisce il "Gruppo di lavoro", che si riunisce periodicamente in base alle esigenze.
3. Le attività si fondano sul lavoro collegiale del Gruppo di lavoro, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

4. Uno “Specialista socio-educativo” del soggetto gestore competente può presenziare, coordinare e convocare dette riunioni.

Art. 16 - L'Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambini ammessi.
2. Viene convocata almeno due volte l'anno, quale momento di conoscenza e di confronto sull'attività educativa e per rilevare eventuali proposte finalizzate al miglioramento del benessere dei bambini, da inoltrare al Comitato di Gestione, e più precisamente:
 - all'inizio dell'anno scolastico, per la presentazione da parte delle educatrici del programma e l'illustrazione dell'organizzazione interna dell'asilo e dell'organizzazione complessiva del Servizio;
 - alla fine dell'anno scolastico, per il consuntivo e la verifica delle attività svolte e per l'elaborazione di proposte per l'anno successivo
3. Alle assemblee dei genitori partecipa tutto il personale scolastico e uno “Specialista socio-educativo” della Direzione competente.
4. L'assemblea è convocata ed è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione.
5. L'assemblea può inoltre essere convocata:
 - su richiesta del personale educativo;
 - su richiesta di almeno 1/3 dei genitori.

Possono essere convocate anche assemblee di singole sezioni su problematiche specifiche.

TITOLO IV PERSONALE SCOLASTICO

Art. 17 - Il Personale scolastico: organizzazione e funzioni

1. A ciascun nido d'infanzia è assegnato personale docente e ausiliario, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia (nazionali e regionali) e, comunque, tale da assicurare il regolare funzionamento del servizio.
2. Il personale deve possedere i requisiti richiesti per le funzioni ad esso attribuite e svolge, per quanto di rispettiva competenza, attività pedagogico - didattica, assistenza igienico - sanitaria, mansioni relative alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla manutenzione degli effetti personali e guardaroba ed al riordino e pulizia dei locali.
3. Il personale educativo del nido d'infanzia elabora la progettazione educativa comprendente: obiettivi, metodologie, verifiche, valutazione e documentazione delle attività. Il progetto educativo viene attuato in collaborazione con gli Specialisti Socio-educativi.
4. Il principio della collegialità e della collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi condivisi tra gli operatori costituisce il fondamento dell'organizzazione del servizio; pertanto tutto il personale dei nidi d'infanzia è tenuto ad affrontare i problemi dell'istituzione in cui opera, unitamente agli organismi di gestione sociale e agli organismi tecnico-pedagogici del soggetto gestore.

Art. 18 - Il coordinamento pedagogico

1. Il coordinamento pedagogico è formato da pedagogisti e Specialisti socio-educativi che operano come gruppo di lavoro.
2. Ogni Specialista socio-educativo, coordinando un gruppo formato da nidi e scuole

dell'infanzia, contribuisce a garantire l'unitarietà del progetto educativo 0-6 anni.

3. Il coordinamento pedagogico ha la responsabilità della ricerca e dell'innovazione, elementi che approfondiscono e aggiornano i valori fondanti il progetto educativo e ha il compito di elaborare gli indirizzi e le scelte educative quotidiane dei nidi e delle scuole dell'infanzia.
4. Il coordinamento pedagogico svolge funzioni di connessione culturale e pedagogica tra le molteplici istanze del progetto educativo a livello locale, promuove e qualifica la partecipazione educativa insieme ai Comitati di Gestione e ad altre risorse del sistema scolastico e territoriale.
5. Organizza annualmente il progetto di formazione del personale e lo elabora in relazione all'ascolto delle priorità progettuali emergenti nei servizi e alle sollecitazioni culturali offerte dalla contemporaneità.

Art. 19 - Il Personale Educativo

1. Gli educatori sono operatori che possiedono idonee conoscenze socio-psico-pedagogiche, atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini.
2. Si tratta di personale qualificato, in possesso dei titoli previsti dalla normativa statale e regionale vigente, che esplica l'attività educativa e formativa con competenza professionale specifica.
3. L'alta qualità prevista per lo svolgimento del lavoro educativo, implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia", di concerto con il coordinamento pedagogico.
4. L'educatore esprime professionalità e competenza in rapporto:

alle famiglie

- nel curare gli incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o di sezione;
- nel favorire con la famiglia un dialogo continuo e costante per assicurare continuità al processo formativo in atto;
- nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano di lui;
- nell'avvertire tempestivamente i genitori in caso di indisposizione o incidente del bambino.

ai bambini

- nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- nelle attività abituali di accoglienza, pranzo, riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;
- nel compilare schede di osservazione relative al comportamento dei bambini e ai suoi progressi;
- nella ideazione e realizzazione di progetti e unità didattiche che partano dalle esigenze dei bambini e siano capaci di innovarsi sulla base di una costante verifica.

all'ambiente

- nella cura educativa e didattica, predisponendo le migliori condizioni affinché i bambini vivano esperienze formative e di qualità;
- nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e ludici;
- nella cura e conservazione dei beni materiali e delle attrezzature costituenti il patrimonio del nido.

5. Gli Educatori osservano un orario che possa garantire, anche con situazioni di compresenza, la migliore qualità del Servizio.

Art. 20 - Le/gli Assistenti socio-educativi e i Collaboratori servizi educativi

1. Gli Assistenti/Collaboratori collaborano con il Personale educativo, partecipano all'attività complessiva dell'asilo nido e fanno parte del Gruppo di lavoro della struttura.

2. In particolare svolgono le seguenti attività:

- conservazione degli alimenti;
- preparazione dei pasti, qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica, in conformità ai menù approvati dal Servizio competente dell'ASL-AL, sia per quanto riguarda la tabella merceologica che le relative grammature;
- distribuzione dei pasti, con particolare riguardo alle temperature, qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica;
- adempimenti relativi alle "Procedure di Autocontrollo HACCP";
- pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e degli spazi esterni dell'asilo nido;
- pulizia e riordino delle attrezzature scolastiche e dei giochi, sia interni che esterni e di cucina qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica;
- operazioni di disinfezione e sanificazione;
- operazioni di raccolta e conferimento dei rifiuti;
- operazioni di lavanderia e guardaroba;
- compilazione richieste, ordinativi mensili di pulizia e vari;
- presa in carico e registrazione di materiali di pulizia e vari.

Adempimenti relativi a compilazioni richieste, ordinativi, prese in carico e registrazioni dei generi alimentari qualora non contemplato nel servizio di refezione scolastica.

TITOLO V

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Art. 21 - La formazione

1. La formazione professionale si caratterizza come processo teso alla costruzione di consapevolezza dei modi e dei significati dell'educazione, dei nodi qualificanti il progetto educativo e di competenze specifiche dei diversi ruoli professionali.

2. La formazione e l'aggiornamento si pongono infatti come obiettivo l'analisi e la comprensione della complessità "dell'azione educativa".

3. Il gruppo di lavoro è indispensabile momento di confronto e di elaborazione: la risultante è

la definizione di una “identità professionale” del personale che si costruisce attraverso l’integrazione di diversi saperi nel costante esercizio di ascolto di quanto portato dai bambini e dalle loro famiglie.

4. La formazione permanente è un diritto-dovere del singolo operatore e del gruppo, previsto e considerato nell’orario di lavoro e organizzato collegialmente nei suoi contenuti, nelle sue forme e nelle modalità di partecipazione delle singole persone.

5. Si sviluppa prioritariamente nell’azione quotidiana all’interno delle istituzioni attraverso le pratiche riflessive dell’osservazione e della documentazione e trova nell’aggiornamento periodico l’occasione privilegiata di approfondimento e condivisione.

6. La formazione professionale si sviluppa in modo sinergico tra gli aggiornamenti della singola struttura di nido, il piano di formazione del sistema dei servizi educativi, le occasioni formative e culturali locali, nazionali e internazionali su tematiche specifiche.

Art. 22 - Il Centro di ricerca e consultazione

1. Il Centro di ricerca e consultazione, costituito presso l’asilo nido “Arcobaleno”, è un Servizio di supporto alla rete dei nidi e delle scuole dell’infanzia che valorizza e qualifica l’esperienza dei servizi educativi comunali e, più in generale, delle istituzioni sociali ed educative che operano sul territorio.

2. Promuove la cultura della documentazione e della ricerca attraverso la raccolta, l’archiviazione, la possibilità di consultazione di materiali didattici e culturali e l’offerta di occasioni di scambio di esperienze e arricchimento formativo.

3. È aperto agli “Specialisti socio-educativi” e al personale educativo degli asili nido e delle Scuole dell’infanzia e, su richiesta, al personale socio-educativo dei servizi pubblici e privati locali. All’interno del Centro è presente un’adeguata documentazione ed informazioni relative ad esperienze educative e didattiche, nonché la raccolta di testi, di riviste specializzate, di DVD e CDrom riguardanti le attività degli asili nido e delle Scuole dell’infanzia.